

Penale Sent. Sez. 5 Num. 35013 Anno 2020

Presidente: SABEONE GERARDO

Relatore: PEZZULLO ROSA

Data Udiienza: 06/10/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MAROTTA GIUSEPPE nato a PIETRAPERZIA il 03/01/1959

avverso l'ordinanza del 11/06/2020 del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA

udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;

lette/sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita'

udito il difensore

L'avvocato Giunta insiste per l'accoglimento del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 3.6.2020, il Tribunale del riesame di Caltanissetta, in accoglimento dell'appello proposto dalla locale Procura della Repubblica, ha annullato l'ordinanza, emessa in data 21.4.2020 dal Gip del locale Tribunale, di sostituzione della custodia in carcere originariamente applicata a Marotta Giuseppe, nell'ambito dell'operazione "Kaulonia", per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. (capo A), con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, disponendo per l'effetto il ripristino della custodia cautelare in carcere, stante il pericolo concreto ed attuale di reiterazione criminosa e la non superabilità della presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere ex art. 275 c.p.p..

1.1. Con il provvedimento del 21/4/2020 il G.i.p. di Caltanissetta accoglieva l'istanza ex art. 299 c.p.p., sostituendo la misura originariamente applicata con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e divieto di comunicazione con persone diverse dai familiari conviventi, ritenendo, da un lato, che lo stato di salute del Marotta fosse incompatibile col regime carcerario, essendo lo stesso affetto da più patologie, che, secondo quanto attestato dal sanitario del carcere, lo facevano ritenere particolarmente esposto a pericolo per la vita in ipotesi di infezione da Covid-19; dall'altro lato, che le esigenze cautelari potessero essere ben salvaguardate con gli arresti domiciliari presso l'abitazione con l'ausilio del braccialetto elettronico.

1.2. Il Tribunale del riesame, invece, all'esito dell'appello del P.M., con il provvedimento impugnato ha, tra l'altro, ritenuto come il G.i.p. abbia errato nel ritenere integrata una situazione di incompatibilità col regime carcerario, dipendente dal rischio che il Marotta potesse contrarre il Covid-19, non sussistendo le condizioni per ravvisare tale incompatibilità per il pericolo di contagio da Covid-19 e non correndo l'indagato nel carcere in cui è ristretto un rischio concreto di contrarre il virus.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, con atto a firma del difensore di fiducia, Avv. Gaetano Giunta, con il quale lamenta la ricorrenza dei vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione all'art. 275 c.p.p.; invero, il provvedimento impugnato, evidenziando che la situazione sanitaria del Marotta, connessa al contagio Covid-19, non si presentava tale da generare un rischio concreto per la salute e, dunque, una situazione di incompatibilità col regime carcerario, non ha fornito alcuna spiegazione logico-giuridica delle ragioni per cui ha ritenuto che le condizioni di salute dell'indagato non rappresentassero in sé e in concreto alcuna delle condizioni previste dall'art. 275, comma 4 bis c.p.p., ritenendo sussistenti le esigenze di tutela della



collettività di speciale rilevanza ex art. 275, commi 3 e 4 ter c.p.p., né ha evidenziato i motivi concreti dell'insussistenza dell'incompatibilità con il regime carcerario; dalla relazione del sanitario dell'istituto penitenziario emerge nei confronti dell'indagato un rischio cardiovascolare elevato ed il Covid costituisce un *quid pluris*, ma a fronte di precisi elementi dimostrativi delle pessime condizioni di salute dell'indagato, determinanti incompatibilità con il regime carcerario, non vi è stata una risposta adeguata circa le specifiche doglianze che hanno posto la decisiva questione del bilanciamento degli interessi del diritto alla salute e della tutela della collettività; il giudice del riesame si è limitato a snocciolare statistiche riguardanti le differenze sui contagi in Sardegna e Sicilia, senza però affrontare il problema centrale della vicenda, ossia le condizioni attuali di salute dell'indagato, a prescindere dal Covid 19; nessuna motivazione sul fatto che le gravi condizioni di salute del ricorrente, in uno all'età avanzata non costituirebbero un ostacolo al regime carcerario, anche in relazione al connesso pericolo derivante dal contagio virale, caratterizzandosi così per una falsa applicazione dell'art. 275, comma 4 bis c.p.p..

3. Con memoria pervenuta il 23.9.2020 dalla difesa dell'indagato, avv.to Giunta, il ricorrente ha insistito sul difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata e sulla violazione dell'art. 275, commi 3 e 4 bis e ter c.p.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.

1.Va premesso che l'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari era stata avanzata dal Marotta- come è dato evincere dalla premessa incontestata del provvedimento impugnato- in considerazione delle condizioni di salute dello stesso, affetto da ipertensione arteriosa severa, diabete di tipo 2 e da lupus eritematoso cronico- che unitamente all'età lo facevano ritenere particolarmente esposto a rischio per la vita in ipotesi di contagio da "coronavirus".

Il G.i.p. riteneva condivisibile quanto dedotto dalla difesa del Marotta, evidenziando che lo stato di salute del predetto fosse incompatibile col regime carcerario, essendo egli affetto da più patologie, che, secondo quanto attestato dal sanitario del carcere, lo facevano ritenere particolarmente esposto a pericolo per la vita in ipotesi di infezione da Covid-19.

2.Tanto premesso, deve ritenersi che il *thema decidendum* posto all'attenzione, prima del G.i.p. e, quindi, del Tribunale del riesame attraverso l'appello del P.M., è quello della compatibilità del regime carcerario *ab origine* inflitto al Marotta con le condizioni di salute dello stesso, da valutare in rapporto al fatto "nuovo" del rischio di contagio da Covid-19 in ambito carcerario. In tale contesto, dunque, occorre subito dar conto dell'inammissibilità della doglianza prospettata in più

punti del ricorso, circa il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, laddove non avrebbe dato conto del fatto che le condizioni di salute del prevenuto non rappresenterebbero in sé – a prescindere dal Covid-19- alcuna delle condizioni previste dall'art. 275 comma 4 bis c.p.p., non essendo questo appunto il *thema decidendum* introdotto dallo stesso Marotta con l'istanza proposta al G.i.p.. Peraltro, il Tribunale del riesame, nel percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata, ha, sebbene in relazione al rischio di contagio, considerato le condizioni di salute in sé del ricorrente, escludendo implicitamente che esse determinassero una situazione di incompatibilità ex comma 4 bis dell'art. 275 c.p.p., laddove ha dato conto di quanto attestato dal sanitario del carcere di Nuoro, ossia del fatto che le patologie dello stesso (diabete, ipertensione arteriosa, apnee notturne ipertensione) fossero in buon compenso farmacologico.

3. Il Tribunale del riesame, invece, correttamente ha analizzato le condizioni di salute del Marotta, in relazione al pericolo di contagio, evidenziando in sostanza come, sebbene tale pericolo in una situazione di conclamata pandemia non sia *stricto sensu* riconducibile alle previsioni di cui all'art. 275/4 bis c.p.p. – riguardanti i casi in cui l'imputato sia portatore di malattia particolarmente grave- tuttavia, può astrattamente ritenersi configurabile una situazione di incompatibilità con il regime carcerario anche rispetto al pericolo di contagio da Covid- 19. In tal caso, secondo il Tribunale, occorrerà valutare la ricorrenza di due condizioni, ossia che, da un lato, il detenuto sia affetto da una patologia tale che in caso di contagio sia certo o altamente probabile il verificarsi di gravi complicanze o di morte e, dall'altro lato, che sussista un rischio concreto per il detenuto di contrarre il coronavirus nel carcere in cui è ristretto (in ragione dell'esistenza di specifici casi di contagio da Covid-19 accertati tra i detenuti della relativa casa circondariale, ovvero della capillarità della diffusione del virus nell'area territoriale in cui si trova la corrispondente casa circondariale) e, nel contempo, che presso il suddetto carcere, non sia possibile adottare le precauzioni finalizzate a ridurre il pericolo di contagio, precauzioni che invece potrebbero essere adottate correttamente nel luogo di custodia domiciliare. La ricorrenza congiunta di entrambe le condizioni, secondo il Tribunale del riesame, comporta che non si è in presenza di un rischio meramente eventuale per la salute del detenuto e che quest'ultimo si trova, invece, in immediato pericolo di vita, in ragione dell'impossibilità di adottare le necessarie cautele anti-contagio in carcere.

3.1. Tale impostazione appare corretta, contrariamente a quanto evidenziato dal ricorrente. Invero, più volte questa Corte ha affermato il principio, secondo cui la ricorrenza di una delle ipotesi di incompatibilità con il regime carcerario ex art. 275/4 bis c.p.p. e la prevalenza del divieto di custodia in carcere per i soggetti portatori di gravi malattie rispetto alla presunzione d'adeguatezza esclusiva della

custodia in carcere nei casi di cui al terzo comma dello stesso articolo, devono essere accertate sia in astratto, con riferimento ai parametri stabiliti dalla legge, sia in concreto (Sez. 6, n. 34433 del 15/07/2010, Rv. 248166).

3.1.1. Nelle situazioni non caratterizzate dal rischio di contagio per la pandemia, la valutazione di incompatibilità col regime carcerario per la gravità delle condizioni di salute del detenuto, va effettuata tenendo conto della concreta situazione nella quale il detenuto si trova ristretto e della possibilità di effettiva somministrazione nel circuito penitenziario delle terapie di cui egli necessita (Sez. 6 n. 58421 del 07/11/2018 Rv. 275039; Sez. 1, n. 12716 del 06/03/2008, Rv. 239380).

3.1.2. Analogamente, in periodo di pandemia, l'incompatibilità ex art. 275 comma 4 bis c.p.p. delle condizioni di salute con lo stato di detenzione per il pericolo di contagio deve essere ancorata- oltre che alla verifica astratta circa la presenza nell'indagato di una o più patologie, tali che in caso di contagio appunto risulti certo o altamente probabile il verificarsi di gravi complicanze o di morte- alla ulteriore verifica del rischio che il carcere in cui l'indagato si trovi ristretto sia un luogo nel quale concretamente sia possibile contrarre il virus.

Tale verifica non può che essere condotta sulla base di elementi obiettivi che diano conto della ragionevolezza e concretezza della prognosi, ben individuati dal Tribunale del riesame nella presenza in carcere, ad esempio, di uno (o più casi) di contagio da Covid-19, da considerare insieme al fatto che in quel carcere, per le sue obiettive condizioni, non sia possibile adottare le precauzioni finalizzate ad impedirne la diffusione.

3.2. Non merita censura, dunque, sulla base degli indicati presupposti, la valutazione conclusiva del Tribunale del riesame, secondo cui non ricorre per il Marotta una concreta condizione di incompatibilità con il regime carcerario ex art. 275, comma 4 bis, c.p.p.. Infatti, se da un lato l'indagato per l'età (61 anni) e le patologie pregresse (diabete, ipertensione arteriosa, apnee notturne ipertensione) può *"andare incontro ad un grave rischio di complicanze cardiopolmonari in caso di contagio da covid- 19"*, tuttavia non risulta integrata la seconda condizione, ossia la ricorrenza di un rischio concreto per il detenuto di contrarre il coronavirus nel carcere in cui è ristretto.

Il Tribunale, con valutazione in fatto immune da profili di illogicità, ha evidenziato come nel carcere di Nuoro ove è ristretto il Marotta non si sono verificati casi di detenuti positivi al Covid-19 (dal 20.4.2020 data dell'ordinanza del G.i.p. di sostituzione della misura carceraria); inoltre, la percentuale di positivi in rapporto alla popolazione in Sardegna è esigua e le misure precauzionali adottate dal Governo per contenere il rischio di diffusione in generale del coronavirus nelle carceri hanno avuto riscontri positivi (circolare D.A.P. n. 87186 del 13.3.2020).

Tale valutazione appare del tutto idonea a dar conto dell'assenza di concretezza del pericolo di contagio e conseguentemente dell'insussistenza delle ragioni incompatibilità ex comma 4 bis dell'art. 275 c.p.p..

4. In tale contesto, pertanto, il ricorso va respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

Così deciso il 6.10.2020